

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **81/1978** (ECLI:IT:COST:1978:81)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **MACCARONE**

Camera di Consiglio del **28/06/1978**; Decisione del **13/07/1978**

Deposito del **20/07/1978**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14436**

Atti decisi:

N. 81

## ORDINANZA 13 LUGLIO 1978

*Deposito in cancelleria: 20 luglio 1978.*

*Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 208 del 26 luglio 1978.*

Pres. AMADEI - Rel. MACCARONE

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 103 del r.d. 18 giugno 1931, n. 787, promosso con ordinanza 3 ottobre 1975 del pretore di Susa, sul ricorso di Pappalardo

Giuseppe, iscritta al n. 99 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 72 dell'anno 1976.

Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1978 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 3 ottobre 1975 il pretore di Susa ha sollevato - in riferimento all'art. 15 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'articolo 103 del Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 787, per il quale "i detenuti non possono ricevere o inviare lettere o altri scritti senza che prima siano stati letti e vistati dall'autorità dirigente" e, se si tratta di imputati, "l'autorità giudiziaria può disporre che la corrispondenza non abbia corso senza il suo visto";

che nel giudizio non vi è stata costituzione di parti né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato che la norma denunciata non è più in vigore in quanto la materia è ora regolata dall'art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nel nuovo testo risultante dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, e dall'art. 36 del relativo regolamento di esecuzione; che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo perché accerti, alla stregua della situazione normativa determinatasi in conseguenza dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, se la questione sollevata sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Susa.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1978.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*